



LEZIONE N. 8

FAMIGLIA

Valeria Corriero

Professoressa associata di Diritto Privato (IUS/01)
Dipartimento di Scienze politiche
Università degli studi di Bari Aldo Moro
valeria.corriero@uniba.it

Loretta Moramarco

Assegnista di ricerca (IUS/01)
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
loretta.moramarco@uniba.it

LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE

- **ART. 29 COST.**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

- **ART. 2 COST.**

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La famiglia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

•ART. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

•ART. 12

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto

[vedi: [Guida all'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)]

•ART. 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Le principali riforme del diritto di famiglia

L. 19 maggio 1975, n. 151

- equiparazione dei coniugi nei diritti e nei doveri (art. 143 c.c.);
- superamento di molte delle differenze tra lo *status* di figli legittimi e naturali (ma vedi in ambito successorio);
- acquisizione della maggiore età a 18 anni (e non più a 21 anni);
- divieto di contrarre matrimonio prima dei 18 anni, con possibilità di autorizzazione ai sedicenni da parte del tribunale;
- abolizione della patria potestà, divenuta potestà genitoriale “*complesso diritti e doveri dei genitori nei confronti del figlio*” (oggi responsabilità genitoriale);
- introduzione del regime legale della comunione dei beni;
- disciplina del **fondo patrimoniale (art. 167 ss. c.c.)** e dell’impresa familiare.

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (L. 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.)

- **Art. 1, comma 1** Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
- **Art. 8, comma 1:** Sono dichiarati in **stato di adottabilità** dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i **minori di cui sia accertata la situazione di abbandono** perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
- La legge detta i requisiti per l'adozione nazionale e internazionale all'art. 6. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio [no unione civile] da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, salve le eccezioni specificamente disciplinate.
- L'art. 44 disciplina l'adozione in casi particolari.

La legge sull'affidamento condiviso

- **L. 8 febbraio 2006, n. 54**

La legge ha modificato il precedente regime in materia di affidamento dei figli, introducendo il diritto alla bigenitorialità.

- **L'art. 155 c.c.** (oggi 337-*ter* c.c.) disponeva:

Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento.

LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE.

**Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
(L. 10 dicembre 2012, n. 219 e d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154).**

- Ha sancito l'unicità dello *status* di figlio, eliminando le residuali differenze tra figli nati nel matrimonio, figli naturali (espressione non più presente), figlio adottivo. L'art. 315 c.c. dispone, infatti, che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico»
- Ha disciplinato in modo unitario diritti e doveri tra genitori e figli (nuovo art. 315 *bis*, c.c.) e ha dettato una nuova nozione di responsabilità genitoriale.
- Ha modificato l'art. 74 sulla parentela che attualmente dispone:

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età.

Le unioni civili e le convivenze

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Art. 1, comma 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

Art. 1, comma 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Art. 1, comma 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

LA RIFORMA CARTABIA

- Nuova disciplina dell'ascolto del minore (artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.);
- Nuova disciplina del curatore speciale del minore;
- Obbligo di allegare il piano genitoriale a tutti i ricorsi relativi ai minori;
- Numerose modifiche al codice di procedura civile (giudizi di separazione e divorzio; giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; procedimenti con allegazioni di abusi o violenze di genere).

IL MATRIMONIO (titolo VI, libro I codice civile)

- **Matrimonio atto (art. 82 ss.)**
- **Matrimonio rapporto (art. 143 ss. c.c.)**

Art. 143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia

PROMESSA DI MATRIMONIO

- **ART. 79 c.c.**

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento

- **EFFETTI DELLA PROMESSA**

1. È possibile domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, successivamente non contratto, entro un anno (art. 80 c.c.)
2. Si può agire per il risarcimento del danno cagionato per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa fatta vicendevolmente per atto pubblico o scrittura privata, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. Anche in questo caso è previsto il termine di un anno per la proposizione dell'azione. (art. 81 c.c.)

VICENDE DELL'ATTO

Nullità del matrimonio (art. 117 ss. c.c.):

1. **Matrimonio contratto in violazione degli artt. 84 (minore età), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità e adozione) e 88 c.c.** (Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra);
2. **Matrimonio dell'interdetto;**
3. **Matrimonio dell'incapace di intendere o di volere (art. 120 c.c.);**
4. **Violenza ed errore (art. 122 c.c.)**
5. **Vincolo di precedente matrimonio (art. 124 c.c.)**

MATRIMONIO SIMULATO E MATRIMONIO PUTATIVO

- **MATRIMONIO SIMULATO (art. 123 c.c.)**

Gli sposi hanno convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che discendono dal matrimonio.

Legittimati ad impugnare sono solo i coniugi, entro un anno dalla celebrazione, e purché non sia iniziata la convivenza.

- **MATRIMONIO PUTATIVO (art. 128 c.c.)**

Il matrimonio è dichiarato nullo, ma si producono gli effetti del matrimonio valido in favore del coniuge o dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. **Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.**

VICENDE DEL RAPPORTO: SEPARAZIONE

ART. 150 c.c.

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere **giudiziale** o **consensuale**.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la **omologazione** di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151 c.c., 1 comma

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole

- È possibile chiedere l'accertamento dell'**addebito**, **provando che la separazione è stata cagionata dalla violazione di un dovere coniugale**. In caso di addebito, il coniuge responsabile perde il diritto al mantenimento e conserva solo quello agli alimenti; perde inoltre i diritti successori (conservando solo il diritto ad un assegno a carico dell'eredità se gli era stato riconosciuto l'assegno alimentare).
- **Art. 154 c.c.** La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

VICENDE DEL RAPPORTO: DIVORZIO (l. 1 dicembre 1970, n. 898)

SCIoglimento DEL MATRIMONIO CIVILE oppure CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (se è stato contratto un MATRIMONIO CONCORDATARIO) quando la **comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita** per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 (art. 1. n. 898 del 1970).

- È possibile divorziare decorso un anno dalla separazione giudiziale, sei mesi dalla consensuale (originariamente 5 anni, poi ridotti a 3). Nell'anno o nei sei mesi non deve esservi stata riconciliazione. Con la riforma Cartabia la domanda di divorzio può essere contestuale a quella di separazione. Il divorzio può essere a domanda congiunta o giudiziale.

ALTRE CAUSE DI DIVORZIO (art.3, L. 898/1970)

- il coniuge straniero ha ottenuto all'estero l'annullamento/scioglimento del matrimonio, o abbia contratto nuovo matrimonio;
- la mancata consumazione del matrimonio (c.d. matrimonio rato e non consumato);
- è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso (ma vedi Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170 → fa salva la volontà delle parti di mantenere il vincolo matrimoniale)
- condanne a lunga pena detentiva, per delitti che offendono la famiglia, per delitti in danno dei familiari.

Regime patrimoniale della famiglia fondata sul matrimonio

- **COMUNIONE LEGALE**

Tutti i beni mobili e immobili che i coniugi o uno di essi acquistano durante il matrimonio entrano in comunione.

I beni che entrano in comunione al momento dello scioglimento, se ancora sussistenti, costituiscono la c.d. **comunione *de residuo*** (redditi di lavoro, frutti dei beni di proprietà esclusiva...).

Sono **beni personali** quelli acquistati prima del matrimonio, i beni ricevuti per successione, i risarcimenti, i beni strumentali al lavoro o all'esercizio della professione, i trattamenti previdenziali, i beni acquistati con la vendita dei beni personali (se dichiarato alla stipula).

- **SEPARAZIONE DEI BENI**

- **COMUNIONE CONVENZIONALE**

Attraverso un atto pubblico si può modificare il regime di comunione, derogandone alcuni aspetti (ferma restando l'intangibilità delle norme non derogabili).

AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN COMUNIONE LEGALE

- **Art. 180 c.c.**

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

- **Gli atti stipulati senza il necessario consenso** dell'altro coniuge sono solo **annullabili** ai sensi dell'art. 184 c.c. (prescrizione breve: un anno)

- **Responsabilità patrimoniale:** i creditori della comunione possono soddisfarsi sul patrimonio comune ed in via sussidiaria sul patrimonio di ciascun coniuge (art. 189 c.c.), mentre i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni personali e sono sussidiariamente sui beni comuni del coniuge debitore (art. 190 c.c.). La disciplina è contenuta negli artt. 186 ss. c.c.

- **La comunione si scioglie** per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi (art. 191 c.c., comma 1).

Approfondimenti

- LEGAL SMART

